

**CONTABILITÀ**

---

**Aspetti contabili del contratto di comodato**

di Viviana Grippo

L'articolo 1803 del c.c. definisce il **contratto di comodato** come: *"il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito"*.

Prima di occuparci del comodato in ambito aziendale ripercorriamo le sue caratteristiche. Gli **elementi essenziali** del comodato sono:

- **natura reale**,
- **gratuità**,
- **unilateralità**.

In merito all'aspetto reale, il comodato si intende perfezionato con **la consegna del bene**. Ma **cosa deve intendersi per bene?** Occorre ricordare che il comodato ha ad oggetto **cose mobili o immobili**, che siano al contempo **infungibili e inconsutabili**.

In relazione alla **gratuità**, la dottrina ha dibattuto sulla possibilità che sia ammissibile un comodato in cui a carico del comodatario sia posta una **prestazione di scarso valore economico**. La tesi più accreditata ammette che anche il comodato, come avviene per altri contratti gratuiti, possa essere **gravato da un onere**, purché esso non sia tale da costituire una vera e propria controprestazione; è ammesso di fatto il contratto modale.

- La stessa giurisprudenza, **Cass. Civ., sentenza n. 2151/1984**, ha classificato modale (e non locazione) il contratto con cui un parente concede ospitalità ad altro dietro obbligo di costui a pagare le **spese di luce ed acqua e a corrispondere un tenue canone mensile**.

In relazione alla **unilateralità**, ovvero l'impossibilità del dante causa di richiedere il bene prima della scadenza, occorre spostare l'attenzione sulla **forma** del contratto; in merito il codice civile non dice nulla, pertanto, essa si intende **libera**. La forma **scritta**, tuttavia, si ritiene favorita, sia a fronte di **contrastii tra dante ed aente causa**, ma anche per la definizione di un **termine temporale**, in mancanza del quale il comodatario dovrà restituire la cosa a richiesta del comodante (vedasi articolo 1810 c.c.).

La dottrina ha avuto anche modo di dibattere sulla possibilità o meno di annoverare il contratto tra gli **atti di liberalità** di cui all'articolo 809 del c.c.; dottrina prevalente afferma che

quando il comodato assume un certo **valore economico** esso integra gli estremi di una **donazione indiretta** (si pensi al padre che dia in comodato al figlio un immobile).

In merito agli **obblighi del comodatario** e del comodante, essi possono riassumersi, per il primo, nell'obbligo di conservazione e custodia della cosa, non sussiste di contro il diritto al **rimborso** per le spese aventi carattere ordinario; esiste invece il diritto al rimborso delle **spese straordinarie** necessarie ed urgenti. Il comodatario inoltre non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

**Per il comodante l'obbligo principale è quello di far godere la cosa al comodatario;** peraltro, l'articolo 1812 c.c. stabilisce che *"Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario".*

Ciò detto, sottolineiamo che è possibile anche che il contratto di comodato trovi applicazione in ambito aziendale nel caso di **concessione in comodato di beni dell'azienda**, o di ottenimento di beni in qualità di comodatari. In tale evenienza l'operazione da origine ad una **scrittura di memoria da rilevare nei conti d'ordine**. Non vi sono elementi reddituali da rilevare se non i costi che il comodatario (colui che utilizza il bene) sostiene per il **mantenimento** del bene stesso, ad esempio le manutenzioni. Dal lato del comodante, in caso di attrezzature date in comodato, l'ammortamento spetta a lui solo se il **contratto è finalizzato all'attività della sua azienda**, come nel caso di attrezzatura fornita ad un terzista per che lavora principalmente per il comodante. Il comodatario, infatti, a differenza del conduttore della azienda in affitto, **non acquisisce alcun diritto** sul bene in comodato e quindi non può inserire l'ammortamento del bene nei propri conti economici.

Le **scritture** saranno le seguenti. Si ipotizzi la consegna al terzista K di una macchina in c/comodato per un valore di euro 25.000:

Terzi per nostri beni in c/comodato (co)	a	Nostri beni a terzi in c/comodato (co)		25.000,00
--	---	--	--	-----------

Supponiamo invece di **ricevere** un bene in comodato per il medesimo valore:

Beni di terzi c/o noi in c/ comodato (co)	a	Terzi per loro beni in comodato (co)		25.000,00
---	---	--------------------------------------	--	-----------

Si ipotizzi poi il caso in cui siano effettuate **manutenzioni su beni in comodato presenti presso la nostra azienda** (il costo della manutenzione non rientra nei limiti fiscali di deducibilità):

Diversi	a	Fornitore Z (sp)		1.220,00
Manutenzione attrezz. di terzi (ce)			1.000,00	
Iva c/acquisti (sp)			220,00	

Si ricorda, infine, che il contratto di **comodato di beni immobili** redatto in **forma scritta** è soggetto a **registrazione in termine fisso**, con applicazione dell'imposta in misura fissa di € 200,00, indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.